SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio
e della programmazione economica

Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

Ministero del tesoro

Ministero dei trasporti

Ministero del commercio con l'estero

Ministero delle finanze

ORDINANZE MINISTERIALI

Ministro per il coordinamento
della protezione civile

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGE 23 dicembre 1986, n. 909.

Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate.

86G1259

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 dicembre 1986, n. 903.

Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rappresentanze elettive del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno

1. Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rappresentanti di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti al Corpo, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La commissione di avanzamento prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al consiglio di amministrazione di cui al precedente comma 1.

3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione cui compete la trattazione degli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e degli affari relativi al personale dell'Amministrazione civile si continuano ad applicare le disposizioni stabilite, rispettivamente, nell'articolo 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Art. 2.

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione

1. Nella medesima tornata elettorale fissata per l'elezione dei rappresentnti del personale previsti dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 3, si procede, rispettivamente per ciascuna delle tre speciali composizioni ivi indicate, all'elezione, con votazione separata, di un rappresentante effettivo del personale e di un supplente nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore.

2. I membri di cui al precedente comma 1 sono eletti, ciascuno in rappresentanza della propria componente, dal personale della Polizia di Stato, dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti ai ruoli delle rispettive amministrazioni.

3. Ai fini indicati nei precedenti commi 1 e 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti e quelle dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni. In attuazione di tali disposizioni, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a otto e non inferiore a due: l'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quattro. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a due e l'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Allo scopo di uniformare i termini di decorrenza e di scadenza del mandato tra tutti i rappresentanti del personale, i membri elettivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già componenti del consiglio di amministrazione a competenza generale durano in carica, anche per la trattazione degli affari relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finché durano in carica i rappresentanti del personale indicati nell'articolo 1, comma 3. Fino a tale termine non avranno luogo altre operazioni elettorali, alle quali si procederà subito dopo per la ricostituzione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno nella composizione generale e nelle singole composizioni speciali, con l'osservanza delle disposizioni previste nell'articolo 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— La lettera *d)* del primo comma dell'art. 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificata dall'art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8 (in precedenza la medesima lettera era stata modificata prima dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e poi dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), prevede che presso ciascun Ministero, Alto commissariato o altra amministrazione centrale sia costituito un consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o da un Alto Commissario o, per delega, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata composto, oltre che dai membri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, «da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721».

— Il D.P.R. n. 721/1977 approva il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Nota all'art. 1, comma 2:

La legge n. 469/1961 concerne: «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Note all'art. 1, comma 3:

— Il testo dell'art. 41 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 41. — I rappresentanti del personale di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal personale della Polizia di Stato».

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 340/1982 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno), è il seguente:

«Art. 5. — Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile, i rappresentanti del personale di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale dell'Amministrazione civile fra gli appartenenti alla stessa Amministrazione.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni».

Nota all'art. 2, comma 3:

Per il D.P.R. n. 721/1977 si veda nelle note all'art. 1, comma 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 806):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 20 giugno 1984.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante il 27 luglio 1984.

Esaminato dalla 1ª commissione il 7 maggio 1986 e approvato il 1° ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4065):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 23 ottobre 1986, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 3 dicembre 1986.

86G1255

LEGGE 17 dicembre 1986, n. 904.

Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, sono sostituiti dai seguenti:

«L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Art. 2.

1. Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

2. Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.

3. Nel caso di mancata acquisizione delle licenze di cui al precedente comma 2, si applicano le pene previste dal quarto capoverso dell'articolo 1 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

L'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato dall'art. 1 della legge n. 507/1965, ulteriormente modificato dalla presente legge, così dispone:

«Art. 110. — In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scomesse.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L 1.000.000 a L. 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 «Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della Pubblica amministrazione»), citato nell'articolo sopraripotato, è il seguente:

«Art. 19. *(Polizia amministrativa).* — Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5) 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 953):

Presentato dall'on. SCAIOLA ed altri il 1° dicembre 1983.

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede referente, il 16 gennaio 1984, con pareri delle commissioni I e IV.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 22 novembre 1984.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 29 gennaio 1985.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 28 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1244):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 marzo 1985, con pareri delle commissioni 2ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 29 maggio 1985.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 5 giugno 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 19 giugno 1985.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 20 giugno 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 14 novembre 1985, 6 marzo 1986, 7 maggio 1986.

Relazione scritta annunciata il 10 giugno 1986 (atto n. 1244/*A* - relatore: sen. MURMURA).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 953-*B*):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 26 novembre 1986, con pareri delle commissioni I, IV e XII.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 4 dicembre 1986.

86G1275

LEGGE 22 dicembre 1986, n. **905**.

Aumento di duemila unità dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, è aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1986, di duemila unità.

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 39.000 milioni in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 19.500 milioni, ed a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata in lire 39.000 milioni per ciascuno di detti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1:

L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia è ora, dopo l'aumento previsto dalla presente legge, di 21.844 unità (l'art. 1 della legge n. 773/1981, con la quale era stata disposta la revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia, prevedeva un organico di 18.844 aumentato di mille unità dall'art. 1 della legge n. 27/1986).

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1729):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI), il 20 marzo 1986.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 aprile 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 21 maggio 1986.

Relazione scritta annunciata il 4 giugno 1986 (atto n. 1729/*A* - relatore: sen. PINTO Michele).

Esaminato in aula e approvato il 23 settembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4009):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 1° ottobre 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 9 dicembre 1986.

86G1276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1986, n. 906.

Regolamentazione dei rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 186;

Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo docuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegnó o di indennità di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 3.640 per l'anno finanziario 1984 ed in L. 4.008 per gli anni finanziari 1985 e seguenti.

Art. 2.

Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per gli anni 1984 e 1985 si provvederà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mente per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1986 e seguenti si provvederà entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.

Art. 3.

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 graverà sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1986

COSSIGA

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1986
Registro n. 42 Poste, foglio n. 391

86G1269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 907.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 203 e 204, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 313 a 317, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 358 e 370, relativi alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 441, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale (ex chirurgia), in nefrologia, in medicina fisica e riabilitazione (ex fisioterapia).

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 442. — E istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 443. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di centoventicinque specializzandi.

Art. 444. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 445. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 446. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale.

Art. 447. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:

anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:

anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:

ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 448. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisiopatologia generale . . . . ore 30
informatica . . . . » 30
chirurgia sperimentale e microchirurgia . . . . » 40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 50):

anestesia e rianimazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica. . . . . ore 50
semeiotica strumentale . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 100):

trattamento pre e post-operatorio. . » 50
fisiopatologia chirurgica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria	»	100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale	»	150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):

tecnica operatoria	ore	80

Chirurgia generale (ore 170):

chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25

Chirurgia speciale (ore 150):

ortopedia e traumatologia	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):

medicina legale	ore	20

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria	»	80
chirurgia endoscopica	»	20

Chirurgia generale (ore 180):

chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica	»	50

Chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 449. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

clinica chirurgica I;
clinica chirurgica II;
patologia chirurgica I;
patologia chirurgica II.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 450. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Torino. La scuola ha sede nell'Università di Torino.

La scuola ha il compito di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 451. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 452. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 453. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 454. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

1) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
2) struttura e funzione normale;
3) immunogenetica;
4) struttura e funzione patologica;
5) diagnostica;
6) terapia sostitutiva;
7) nefrologia clinica;
8) nefrologia pediatrica.

Art. 455. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

1) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:

informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

2) Struttura e funzione normale:

anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

3) Genetica ed immunologia applicata alla metodologia:

genetica medica;
immunologia;
immunologia dei trapianti;
consultorio genetico.

4) Struttura e funzione patologica:

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

5) Diagnostica:

patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

6) Terapia sostitutiva:

tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

7) Nefrologia clinica:

nefrologia sperimentale;
medicina interna;
medicina interna per la patologia correlazionistica:

rene e ipertensione;
rene e gravidanza;
rene e diabete;

nefrologia I: nefropatie glomerulari;
nefrologia II: nefropatie vascolari, nefropatie tubulo-interstiziali;
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
farmacologia e tossicologia;
dietetica di interesse nefrologico:
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

8) Nefrologia pediatrica:

nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in eta pediatrica.

Art. 456. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e organizzata in attività didattica teorico-pratica, comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idroelettrico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Genetica ed immunologia (ore 70):

genetica medica	ore	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idrosalino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	»	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	»	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia I	»	160
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Genetica ed immunologia (ore 40):

immunologia dea trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	»	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II	»	30

medicina interna (per la patologia correzionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	ore	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):		
trapianto renale	ore	120
Nefrologia clinica (ore 200):		
medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30
Nefrologia pediatrica (ore 80):		
nefrologia clicnica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione ed accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 457. — Durante i quattro anni di corso della scuola è richiesta la frequenza dei reparti clinici di degenze, degli ambulatori, dei laboratori di diagnostica e dei servizi di terapia sostitutiva, nelle strutture a disposizione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienze e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 458. — È istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia.

Art. 459. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.

Art. 460. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 461. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in mdeicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 462. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area odontoiatrica e stomatologica;
d) area specialistica gnatologica e ortognatodontica.

Art. 463. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
farmacologia clinica;
pediatria-auxologia applicata;
genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
medicina legale e delle assicurazuioni;
fisiologia dell'apparato stomatognatico.

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica;
chirurgia ortognatodontica;
esercitazioni cliniche.

c) Area stomatologica:

patologia odontostomatologica;
odontoiatria conservativa;
radiologia odontostomatologica;
pedodonzia;
stomatologia preventiva;
paradontologia;
esercitazioni cliniche.

d) Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia;
odototecnica;
semeiotica ortognatodontica;
cefalometria clinica;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
esercitazioni di laboratorio.

Art. 464. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività terorico-pratica comune per tutti gli studenti ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali.

La freguenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico	ore	20
fisiologia dell'apparato stomatognatico	»	35
farmacologia clinica	»	20
Monte ore elettivo	ore	100

Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica	ore	20
esercitazioni cliniche	»	5
Monte ore elettivo	ore	100

Area stomatologica:

patologia odontostomatologica	ore	50
odontoiatria conservativa	»	50
stomatologia preventiva	»	25
radiologia odontostomatologica	»	25
Monte ore elettivo	ore	100

Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia I	ore	80
odontotecnica	»	35
esercitazioni di laboratorio	»	35
Monte ore elettivo	ore	100

2° Anno:

Area medica:

fisiologia dell'apparato stomatognatico	ore	10
pediatria auxologica applicata	»	10
Monte ore elettivo	ore	150

Area stomatologica:

pedodonzia	ore	40
paradontologia	»	40
esercitazioni cliniche	»	20
Monte ore elettivo	ore	100

Area specialistica ortognatodontica:

semeiotica ortognatodontica	ore	60
ortognatodonzia II	»	80
cefalometria clinica I	»	60
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia	»	40
Monte ore elettivo	ore	150

3° Anno:

Area medica:

genetica applicata	ore	15
statistica applicata alla ricerca scientifica	»	15
medicina legale delle assicurazioni in odontostomatologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	150

Area chirurgica:

chirurgia ortognatodontica	ore	20
esercitazioni cliniche	»	20
Monte ore elettivo	ore	100

Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia III	ore	80
cefalometria clinica II	»	80
Monte ore elettivo	ore	150

Art. 465. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

gnatologia e ortognatodonzia;
odontoiatria infantile.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 9

86G1251

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1986.

Attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota variabile di tributi per l'anno 1985 ai sensi dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL TESORO

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente la assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle province medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del Tesoro;

Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di Bolzano talché le somme sostitutive della imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due province;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle province di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nella imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui all'art. 44 si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere mediante intesa annuale fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dalle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, tenuto conto dei criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare dello stanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 1985 viene a fissarsi in L. 13.519.000.000, delle quali L. 7.876.000.000 sono state già erogate dal Ministero della pubblica istruzione nell'anno finanziario 1985, per cui rimangono da erogare nell'anno finanziario 1986 L. 5.643.000.000

Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Università degli studi di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1985, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90% della imposta sul valore aggiunto;
90% della imposta di surrogazione del registro e del bollo.

Art. 2.

Ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è altresì, attribuita alle province autonome una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione del 10.599,31040%, in modo che complessivamente la somma attribuita alle province stesse ammonti a lire 1.098.331.050.000.

Detta somma sarà ripartita fra le due province in modo da integrare il provento delle quote di tributi, assegnate con il precedente art. 1, fino alla concorrenza della somma convenuta di lire 620.531 milioni per la provincia di Trento e di lire 773.022 milioni per la provincia di Bolzano.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria, nonchè con salvezza della normativa di cui al nuovo ordinamento finanziario per il quale resta concordata la decorrenza del 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alle rispettive province autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

All'Università degli studi di Trento è devoluto per il finanziamento degli oneri di funzionamento per l'anno 1985, ai sensi dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, l'importo complessivo di L. 13.519.000.000, di cui L. 7.876.000.000 già erogate nel corso dell'anno finanziario 1985 e L. 5.643.000.000 da erogare nell'anno finanziario 1986.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

L'onere derivante dalla attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico all'apposito cap. 1980 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986, che sarà integrato mediante riduzione delle somme iscritte al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il citato anno 1986.

La somma di L. 5.643.000.000, da erogare nell'anno finanziario 1986 ai sensi del precedente art. 5, farà carico al cap. 4103 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno stesso, previa integrazione mediante utilizzo del fondo iscritto al cap. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il citato anno 1986.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 236

86A9705

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 novembre 1986.

Impegno della somma di lire 59,426 miliardi a favore della regione Campania, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati) (anno finanziario 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti le ripartizioni pluriennali dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Vista la legge di bilancio n. 42/86 per l'esercizio 1986;

Viste le delibere CIPE del 3 aprile 1985 e 28 novembre 1985;

Vista la successiva delibera CIPE del 13 febbraio 1986 con la quale è approvato — a integrazione della delibera CIPE 28 novembre 1985, per le restanti disponibilità finanziarie di lire 59,426 miliardi assegnate alla regione

Campania per il 1986 — il programma d'intervento 1986 di competenza della regione stessa;

Ritenuto di dover impegnare, per l'esercizio 1986, la somma di lire 59,426 miliardi, a favore della regione Campania, per gli interventi di propria competenza di cui alla soprarichiamata delibera CIPE 13 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata per l'esercizio 1986, la somma di L. 59.426.000.000 a favore della regione Campania per gli interventi di propria competenza per le finalità di cui alla delibera CIPE del 13 febbraio 1986, soprarichiamata.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 59.426.000.000 gravera sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1986

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 125

86A10098

DECRETO 4 novembre 1986.

Impegno della somma di lire 29,220 miliardi a favore della regione Basilicata, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati) (anno finanziario 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti le ripartizioni pluriennali dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge n. 41/86;

Vista la legge di bilancio n. 42/86 per l'esercizio 1986;

Vista la delibera CIPE del 15 aprile 1986;

Vista la successiva delibera CIPE del 3 luglio 1986 che approva, fra l'altro, i programmi della regione Basilicata, per l'anno 1986, per gli interventi di propria competenza;

Ritenuto di dover impegnare, per l'esercizio 1986, a favore della regione Basilicata, per interventi di propria competenza, la somma di L. 29.220.000.000, di cui alla soprarichiamata delibera CIPE del 3 luglio 1986;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata, per l'esercizio 1986, la somma di L. 29.220.000.000 a favore della regione Basilicata per gli interventi di propria competenza.

Art. 2

L'onere relativo di L. 29.220.000.000 graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1986

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 124

86A10100

DECRETO 15 novembre 1986.

Impegno della somma di L. 3.997.952.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 84) (anno finanziario 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nella edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, articoli 17 e 20, per effetto della quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.705 miliardi;

Visto il successivo quarto comma dello stesso art. 37, il quale autorizza in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino al controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti d'investimento 1984 immediatamente eseguibili;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1985, con la quale vengono individuati ed approvati i relativi finanziamenti dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, di competenza delle amministrazioni centrali e delle regioni, per un ammontare complessivo di lire 2.901,315 miliardi;

Vista la successiva delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale vengono apportate alcune modifiche alle attribuzioni di cui alla sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985 e, conseguentemente, i finanziamenti approvati per le amministrazioni centrali e per le regioni ammontano, rispettivamente, a lire 1.639,194 miliardi e a lire 1.262,121 miliardi;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi, pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto, altresì, il successivo decreto ministeriale n. 022/86 del 29 ottobre 1986 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene assunto l'impegno aggiuntivo, a carico del cap. 7090, di lire 129,748.8 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni, per la realizzazione dei rispettivi progetti 1984 d'investimento immediatamente eseguibili;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 170024 del 4 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1986, registro n. 34, foglio n. 80, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1986, al cap. 7090, per l'importo di L. 3.997.952.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto «Acque Abruzzo - FIO/A», corrispondente ai progetti numeri 33 e 34 di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 3.997.952.000 è impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alla regione Abruzzo per il progetto «Acque Abruzzo - FIO/A».

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 123

86A10099

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 maggio 1986.

Autorizzazione all'emissione, nel 1987, di carte valori postali appartenenti a serie ordinarie tematiche.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folklore italiano»;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, fra l'altro, di due serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il lavoro italiano per il mondo» e «La salvaguardia della natura»;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1985, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1986, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il nostro tempo»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1987, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «La salvagurdia della natura» e «Il nostro tempo»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1987, una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di adottare, per la serie di francobolli ordinari «Il lavoro italiano per il mondo», la nuova denominazione «Il lavoro italiano»;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere, nel 1987, valori appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di adottare, per la serie di francobolli ordinari «Il folklore italiano», la nuova denominazione «Il folclore italiano»;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere, nel 1987, valori appartenenti alla suddetta serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1681 del 13 maggio 1986;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'adozione della nuova denominazione «Il folclore italiano», per la serie di francobolli ordinari «Il folklore italiano».

Art. 2.

È autorizzata l'adozione della nuova denominazione «Il lavoro italiano», per la serie di francobolli ordinari «Il lavoro italiano per il mondo».

Art. 3.

È autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano».

Art. 4.

È autorizzata l'emissione, nel 1987, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «La salvaguardia della natura», «Il nostro tempo», «Il lavoro italiano», «Il folclore italiano».

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986
Registro n. 44 Poste, foglio n. 142

86A9786

DECRETO 20 giugno 1986.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 150° anniversario della fondazione del Corpo dei bersaglieri.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1986, n. 169, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1986, fra l'altro, di un francobollo celebrativo del «150° Anniversario della fondazione del Corpo dei bersaglieri»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1683 del 10 giugno 1986;

Decreta:

Articolo unico

È emesso un francobollo celebrativo del «150° Anniversario della fondazione del Corpo dei bersaglieri» nel valore da L. 450.

Il francobollo è stampato in rotocalco su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36, dentellatura: 13 ¼ x 14; colori: quadricromia; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura un bersagliere in corsa con la tromba e quattro elmetti, emblematici di quattro periodi della storia del Corpo.

Completa il francobollo la leggenda «150° Anniversario Fondazione Corpo Bersaglieri Torino 1836-1986», la scritta «ITALIA» ed il valore «450».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986
Registro n. 44 Poste, foglio n. 144

86A9535

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1986.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei titoli del Tesoro, a tasso di interesse fisso annuo del 9,375%, di durata quadriennale per 200 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313582, in data 16 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1985, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 78, con il quale è stata disposta un'emissione di titoli del Tesoro per un importo di duecento milioni ECU, ad un tasso di interesse fisso del 9,375% annuo, della durata di quattro anni;

Visto, in particolare, l'art. 10 del menzionato decreto ministeriale, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli di cui al decreto ministeriale n. 313582, in data 16 aprile 1985, saranno effettuati in ECU dalla banca «Agente principale per il pagamento», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente l'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla menzionata banca non più tardi di un giorno lavorativo precedente ciascuna data di pagamento, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire almeno dieci giorni prima della «data di pagamento» che risulterà fissata secondo quanto all'uopo previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - prestito del Tesoro 9,375% per 200 milioni di ECU, emissione 30 aprile 1985».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata banca.

L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà immediatamente regolata.

Art. 3.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite all'art. 2 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi e il rimborso dei titoli, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere all'«Agente principale per il pagamento» quale compenso per gli impegni assunti nel «Fiscal Agency agreement» e nel «Registrar's and Transfer Agency agreement». Tali importi sono costituiti dalla commissione di pagamento di ECU 0,1 per ogni cedola pagata e di ECU 1 per ogni titolo rimborsato nonché della commissione di agenzia di ECU 2.500 per anno.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario di L. 2.000.000.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi annuali di scadenza 30 aprile 1986.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno a partire dal 1987, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente, espresso in ECU.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dall'«Agente principale per il pagamento» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in ECU non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, nonché il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico ai capitoli 4435 e 4448 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1986 è, prevedibilmente di L. 8.252.945, a carico del cap. 4435, e di L. 10.000.000, a carico del cap. 4448.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1986
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 305

86A9706

DECRETO 12 novembre 1986.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1984, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22 novembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 214821/66-AU-74 dell'8 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1984, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 10,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 novembre 1984, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio di lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 22 novembre 1986 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 315625/66-AU-74 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 18 settembre 1985, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quarto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 3 agosto 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 ottobre 1986, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1984 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22 novembre 1986, è di 431.469.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1986, è di L. 1.441,47 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 214821/66-AU-74 dell'8 novembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 431.469.000 ECU), dei CTE ottennali con godimento 22 novembre 1984, ammonta a L. 65.304.710.040, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22 novembre 1986, e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1986
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 30

86A9840

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 24 dicembre 1986.

Differimento del termine per le procedure di omologazione delle macchine agricole.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 20 maggio 1983, che detta norme e procedure per l'omologazione delle macchine agricole;

Considerato che, al fine di consentire il graduale approvvigionamento dei dispositivi delle macchine agricole già in circolazione, si rende opportuno differire il termine fissato per l'adeguamento delle macchine stesse alle disposizioni concernenti l'allestimento con i dispositivi suddetti;

Decreta:

Articolo unico

È differito al 31 dicembre 1987 il termine previsto al terzo comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 4 maggio 1983 per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 12 dello stesso decreto delle macchine agricole per atti di omologazione, riconoscimento del tipo o approvazione anteriori al 1° gennaio 1984.

Roma, addì 24 dicembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

86A10124

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 dicembre 1986.

Modificazioni alla tabella «Esport». Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975, concernente la tabella «Esport», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983 concernente, tra l'altro, la sostituzione degli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni;
Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Decreta:

All'allegato 1 alla tabella «Esport» di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1983 — indicato in premessa — e successive modificazioni vengono inseriti i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale	Denominazione delle merci
ex 28.14 A II a	Tricloruro di fosforo
ex 28.14 A II b	Cloruro di tionile
ex 29.04 A V	3,3 - dimetilbutan-2-olo (alcool pinacolilico)
ex 29.21 B II	Fosfito di dimetile
ex 29.21 B II	Fosfito di trimetile
ex 29.30	N,N-Dimetilfosforammidato di dietile
ex 29.34 C	Etil fosfonato di dietile
ex 29.34 C	Difluoruro di etil-fosfonile
ex 29.34 C	Dicloruro di etil-fosfonile

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro del commercio con l'estero
FORMICA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

86A10125

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1986.

Nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visti l'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e il decreto ministeriale 10 luglio 1962 emanato in forza di tale articolo, concernenti l'istituzione dell'addizionale alla tassa di circolazione;

Vista la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, istitutiva di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporto di cose temporaneamente importati dall'estero;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, e successive modificazioni, riguardanti la disciplina degli abbonamenti all'autoradio;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, istitutivo della soprattassa per le autovetture con motore Diesel;

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1969, 29 dicembre 1977, 4 maggio 1983 e 25 novembre 1985, concernenti termini, forme e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 27, che reca modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante modifiche alla disciplina delle tasse automobilistiche;

Vista la legge 21 luglio 1984, n. 362, istitutiva della tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose alimentati con gas di petrolio liquefatto o con gas metano;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986 che approva la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione e il riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuove forme, termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1987 le tasse automobilistiche e l'abbonamento all'autoradio debbono essere corrisposti per i periodi fissi stabiliti dalle vigenti disposizioni e con il sistema dell'autotassazione con le seguenti modalità:

esclusivamente agli uffici postali da coloro che utilizzano: i moduli del «libretto fiscale» di cui al successivo art. 5; gli speciali moduli, in distribuzione presso gli stessi uffici, per il pagamento della tassa dovuta per i ciclomotori, per i motori fuoribordo installati su autoscafi non iscritti nei pubblici registri e per le targhe di prova;

esclusivamente agli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.), mediante speciali moduli in distribuzione presso gli stessi uffici, da coloro che non sono in possesso del libretto fiscale per non averlo mai ricevuto, per averlo smarrito o deteriorato: in tali casi deve essere richiesto ai predetti uffici esattori il rilascio del libretto o di un suo duplicato mediante la speciale scheda in dotazione agli stessi uffici. Un nuovo libretto deve essere richiesto quando il veicolo o l'autoscafo viene reimmatricolato in altra provincia.

Per dette richieste deve essere esibito all'ufficio dell'A.C.I. il foglio di via o la carta di circolazione ed eventualmente la copia della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza della perdita di possesso di tali documenti. Il pagamento deve altresì essere eseguito agli uffici esattori dell'A.C.I. in caso di temporanea indisponibilità del libretto fiscale e per i veicoli temporaneamente importati dall'estero.

La ricevuta di versamento, relativamente al periodo della sua validità, deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza unitamente alla carta di circolazione e deve essere conservata per l'anno cui il pagamento si riferisce e per i tre anni successivi.

La prima sezione del modulo di pagamento recante il contrassegno deve essere apposta sul veicolo, come stabilito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Art. 2.

Qualora nel corso della validità del pagamento delle tasse automobilistiche venga installata l'autoradio TV, il pagamento del relativo abbonamento, dovuto fino alla scadenza di detta validità, può essere effettuato, oltre che agli uffici dell'A.C.I. con appositi moduli, anche agli uffici postali sul conto corrente postale n. GU 1008, intestato a «ACI - Tasse automobilistiche», mediante i normali bollettini mod. CH8-*bis*, specificando nel retro della ricevuta e nella causale di versamento gli estremi di identificazione del veicolo (sigla della provincia, numero di targa e tipo del veicolo) e la scadenza dell'abbonamento. In analoga maniera e con analoghe specificazioni vanno eseguiti i pagamenti integrativi di tributi già corrisposti.

Art. 3.

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo continua ad essere valido il libretto già rilasciato per lo stesso veicolo. Tale libretto deve essere, quindi, consegnato al nuovo proprietario unitamente alla carta di circolazione.

Un nuovo libretto deve essere richiesto quando in quello recapitato sono indicati dati relativi al veicolo (targa e dati fiscali) diversi da quelli risultanti dalla carta di circolazione. In tale ipotesi deve utilizzarsi la cartolina contenuta nella prima pagina di copertina indicando negli appositi spazi le rettifiche da apportare.

Art. 4.

È consentito l'uso del postagiro. In tal caso il pagamento s'intende eseguito solo con il possesso del contrassegno e della ricevuta di versamento muniti del visto di accettazione dell'Amministrazione postale.

Art. 5.

I pagamenti eseguiti con moduli diversi da quelli contemplati nel presente decreto sono privi di effetto, salvo diritto al rimborso a favore del contribuente che abbia reiterato regolarmente il pagamento.

Parimenti sono privi di effetto i versamenti eseguiti con moduli che recano alterazioni e correzioni degli estremi identificativi del veicolo, salve le più gravi conseguenze che dal fatto possano discendere.

Art. 6.

Il libretto fiscale è composto:

di una copertina contenente gli estremi identificativi del veicolo (targa e dati fiscali), un estratto del tariffario delle tasse in vigore al momento del rilascio del libretto per i veicoli aventi le stesse caratteristiche fiscali di quello al quale il libretto si riferisce, una cartolina indirizzata all'A.C.I. per la richiesta di un nuovo libretto, ove quello recapitato contenga l'errata indicazione degli estremi identificativi del veicolo, le modalità d'uso del libretto, il richiamo alle principali disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradiotelevisione;

di un numero di moduli per il versamento su apposito conto corrente postale intestato all'A.C.I., che consenta pagamenti per un periodo di quattro anni. Detti moduli devono recare prestampati, in appositi spazi, gli estremi della targa, le caratteristiche fiscali del veicolo, il mese e l'anno di scadenza del pagamento;

di due moduli uguali a quelli suindicati, ma privi della scadenza, da utilizzarsi, come riserva, in caso di errata compilazione del modulo recante la scadenza prescelta, scadenza che nella specie dovrà essere chiaramente indicata dall'interessato.

Il libretto dovrà essere racchiuso, per la spedizione, in un involucro di polietilene.

Art. 7.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale 18 maggio 1982, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A10126

DECRETO 9 dicembre 1986.

Versamento mediante delega alle aziende di credito dell'IRPEF e dell'ILOR. Accettazione di deleghe di importo minimo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'art. 3-*bis*, concernente le modalità del versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visto l'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, che ha elevato l'ammontare minimo della commissione spettante alle aziende di credito da L. 1.000 a L. 3.200;

Considerato che il precitato art. 3-*bis* prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti dell'amministrazione per i necessari controlli;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979, nonché i decreti modificativi 26 giugno 1979, 29 maggio 1980, 1° ottobre 1982 e 21 dicembre 1984;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 2 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982;

Decreta:

Articolo unico

A modifica di quanto contenuto nell'art. 2 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982, le aziende di credito non devono accettare deleghe per il versamento di imposte il cui importo sia inferiore a L. 4.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A10095

DECRETO 16 dicembre 1986.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, in base al quale agli esercenti di sale cinematografiche è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di L. 15.000 per le giornate di programmazione in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3 della legge n. 182, che dà facoltà di modificare, con decreto del Ministro delle finanze, il predetto limite di prezzo sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici;

Considerato che al 1° giugno 1983, data di entrata in vigore della richiamata legge n. 182 del 1983, il limite di prezzo stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, risultava fissato in L. 1.739, a fronte di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, registrato nell'anno 1981, di L. 2.086,96;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1985, emanato ai sensi del soprarichiamato quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 182/1983, con il quale, in corrispondenza di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1984 di L. 3.577,09 il limite di prezzo netto è stato fissato in L. 2.981;

Tenuto conto che, dalle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — il prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1985 è risultato di L. 4.064,46, con un incremento del 94,75% rispetto al dato dell'anno 1981, considerato anno base;

Ritenuto che, applicando al limite di prezzo netto di L. 1.739 la suindicata variazione percentuale del 94,75%, il nuovo limite di prezzo netto può essere fissato in L. 3.387;

Decreta:

Il limite di prezzo netto di L. 2.981, stabilito con il sopracitato decreto ministeriale 18 novembre 1985, è elevato a L. 3.387.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 dicembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A10093

DECRETO 16 dicembre 1986.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto, in particolare, l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurare l'applicazione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, che ha fissato le condizioni cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfettario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1985, che da ultimo ha stabilito in L. 2.100 il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per l'applicabilità del sistema d'accertamento forfettario;

Ravvisata l'opportunità di elevare il suindicato prezzo massimo, tenuto conto delle variazioni del prezzo medio dei biglietti d'ingresso ai cinematografi intervenute fino al 1985;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfettario giornaliero, stabilito in L. 2.100 con il decreto ministeriale 18 novembre 1985, è fissato in L. 2.300.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 dicembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A10094

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 dicembre 1986.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pianella in provincia di Pescara. (Ordinanza n. 848/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante norme per fronteggiare le emergenze dovute a dissesti idrogeologici;

Vista la nota del 10 settembre 1986, n. 9731, del comune di Pianella di richiesta di un congruo finanziamento per le opere di sistemazione dei dissesti idrogeologici nel comune;

Visto il preventivo sommario per le suddette opere redatto dai tecnici incaricati dall'amministrazione municipale ed allegato alla suddetta nota che indica in lire 12.000 milioni la somma necessaria per il consolidamento e sistemazione idrogeologica del versante meridionale del territorio comunale suddivisa in lire 7.500 milioni per il risanamento idrico e lire 4.500 milioni per il consolidamento dei terreni;

Visto il parere espresso dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con nota del 7 novembre 1986 con la quale comunica l'esistenza di uno stato di pericolo per la pubblica incolumità incombente sull'abitato;

Ravvisata la necessità di intervenire per la realizzazione delle sole opere più urgenti di consolidamento dei terreni per l'importo di lire 4.000 milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui alla premessa, è assegnato al comune di Pianella un contributo speciale nella misura massima di L. 4.000.000.000.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche d'emergenza è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A10013

ORDINANZA 6 dicembre 1986.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Scanno. (Ordinanza n. 849/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante norme per fronteggiare le conseguenze dovute a dissesti idrogeologici;

Viste le numerose richieste di intervento pervenute dalla prefettura dell'Aquila per eliminare la situazione di rischio per la pubblica incolumità nel comune di Scanno;

Vista la nota n. 1654-1728-1146 del 9 aprile 1986 del genio civile nella regione Abruzzo che concerne la richiesta di intervento per la gravissima situazione di pericolo per la pubblica incolumità determinata dalla instabilità di grossi massi incombenti su parte dell'abitato del comune di Scanno;

Vista la nota n. 3671/3719 del 17 settembre 1986 del comune di Scanno con la quale si segnala il pericolo dei massi pericolanti in località «Fra Le Musa», in particolare, e sull'intero centro abitato comunale in genere; nonché il telex n. 4537 del 30 settembre 1986 che annuncia la caduta di un enorme masso presso il paese;

Vista la nota del 10 ottobre 1986 con la quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha documentato la situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità per la quale intervenire con assoluta priorità nel comune di Scanno al fine di consolidare parte del territorio comunale per eliminare i fenomeni di crollo e rotolamento di masse rocciose incombenti su aree abitate;

Considerato che la spesa indicata dalla regione Abruzzo con la nota n. 4456/SPC del 14 ottobre 1986 è di L. 1.300.000.000;

Ravvisata la necessità di intervenire per la realizzazione di tale opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnato al comune di Scanno un contributo speciale nella misura massima di L. 1.300.000.000.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche d'emergenza è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A10014

ORDINANZA 6 dicembre 1986.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cassino. (Ordinanza n. 850/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante norme per fronteggiare le emergenze dovute a dissesti idrogeologici;

Viste le numerose richieste di intervento pervenute dalla prefettura di Frosinone per eliminare la situazione di rischio per la pubblica incolumità nel comune di Cassino;

Vista la nota n. 2363 del 16 maggio 1986 della regione Lazio concernente la richiesta di intervento per la gravissima situazione di pericolo per la pubblica incolumità determinata dalla instabilità di grossi massi incombenti su parte dell'abitato del comune di Cassino;

Vista la nota del 6 settembre 1986 con la quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ha documentato la situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità per la quale intervenire con assoluta priorità nel comune di Cassino al fine di consolidare i versanti del Monte omonimo per eliminare i fenomeni di crollo e rotolamento di masse rocciose incombenti su aree abitate e sulla strada sottostante;

Considerato che l'assessorato ai lavori pubblici della regione Lazio, settore decentrato opere e lavori pubblici di Cassino ha elaborato un progetto di sistemazione stimato sommariamente al costo di L. 12.000.000.000 di cui L. 5.700.000.000 per le opere di interventi urgenti e L. 6.300.000.000 per sistemazioni idraulico-forestali come riportato nella citata relazione del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche;

Ravvisata la necessità di intervenire per la realizzazione delle sole opere urgenti per L. 5.700.000.000 di cui al cennato progetto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnato alla regione Lazio un contributo speciale nella misura massima di L. 5.700.000.000.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche d'emergenza è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza e posta a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1986.

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A10015

ORDINANZA 6 dicembre 1986.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Deliceto in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 851/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante norme per fronteggiare le emergenze dovute a dissesti idrogeologici;

Vista la nota n. 3953 del 28 maggio 1986 del comune di Deliceto concernente la richiesta di intervento per la gravissima situazione di pericolo per la pubblica incolumità determinata dalle condizioni idrogeologiche del territorio comunale, con una spesa di L. 4.000.000.000, come indicato dalla relazione tecnica allegata;

Vista la nota del 10 giugno 1986 con la quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha documentato la situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità nel comune di Deliceto per la quale intervenire con assoluta priorità al fine di sanare il diffuso stato di dissesto dei versamenti in particolare nelle località Mola, Rione Torre Castello e lungo la strada di S. Quirico interventi per i quali il suddetto Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha confermato la spesa di L. 4.000.000.000;

Ravvisata la necessità di intervenire per la realizzazione delle opere urgenti di consolidamento con un contributo di lire 3.000 milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi urgenti di cui in premessa è assegnato al comune di Deliceto un contributo speciale nella misura massima di L. 3.000.000.000.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche d'emergenza è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A10016

ORDINANZA 9 dicembre 1986.

Interventi urgenti in favore dei nuclei familiari del comune di Giffoni Valle Piana sistemati in alloggi precari. (Ordinanza n. 852/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la lettera n. 055/R del 1° dicembre 1986, con la quale il sindaco del comune di Giffoni Valle Piana rappresenta la situazione igienico-sanitaria estremamente grave in cui versano alcuni nuclei familiari ospitati in circa venti containers e chiede l'adozione di provvedimenti di emergenza per la loro sistemazione in alloggi che offrano gli indispensabili requisiti igienici;

Considerato che nella stessa lettera il sindaco scarta l'ipotesi di sistemazione in nuovi containers poiché comporterebbe la necessità di urbanizzare nuove aree, e quella della sistemazione in albergo a causa dell'elevato costo non sopportabile dal comune e chiede la costruzione di venti alloggi da destinare ai cennati nuclei familiari;

Visto il rapporto dell'ufficiale sanitario del 3 novembre 1986 nel quale è evidenziato che nei containers occupati dai nuclei familiari in questione i pavimenti sono disfatti o consumati e che attraverso le fessure entrano topi o insetti vari, tanto che una bambina è stata morsicata da un topo, ed è suggerito lo sgombero degli abitanti dai containers insalubri ad alloggi più idonei;

Considerato che tali containers sono stati forniti in occasione del terremoto del 1980 ed i nuclei familiari in essi ospitati dovranno avere una definitiva sistemazione quando il CIPE assegnerà i necessari fondi ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che si è proposto al sindaco, con il telegramma n. 13076 del 3 dicembre 1986, di impegnarsi a restituire i mezzi finanziari che potrebbero essere anticipati con le disponibilità del fondo per la protezione civile al momento dell'assegnazione degli stessi da parte del CIPE;

Visto il telegramma del 4 dicembre 1986 con il quale il sindaco di Giffoni Valle Piana si impegna a restituire la somma di lire due miliardi ove questa fosse anticipata per la realizzazione del programma costruttivo;

Ravvisata la necessità di accogliere, alle cennate condizioni, la richiesta del sindaco di Giffoni Valle Piana;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire due miliardi quale anticipazione da concedere al comune di Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno per la realizzazione di un programma edilizio di venti alloggi da assegnare ai nuclei familiari sistemati in alloggi precari.

Art. 2.

L'anticipazione di cui all'art. 1 sarà restituita al fondo per la protezione civile dal sindaco di Giffoni Valle Piana a conclusione del programma di finanziamento CIPE sui fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il servizio affari amministrativi e bilancio è delegato a curare l'attività per conseguire la restituzione.

Art. 3.

Nelle more della realizzazione del programma edilizio, il sindaco di Giffoni Valle Piana a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 potrà valutare la possibilità di eventuali più idonee sistemazioni provvisorie.

Art. 4.

Gli alloggi di cui al precedente articolo dovranno avere, in osservanza alle disposizioni vigenti, tipologie e caratteristiche di edilizia economica e popolare e dovranno essere realizzati con sistemi di edilizia tradizionale.

Le opere predette dovranno essere affidate dal comune di Giffoni Valle Piana mediante licitazione privata in base al metodo di cui all'art. 1, lettera *d*), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con l'esclusione delle offerte di aumento.

Il servizio opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è posto a carico del finanziamento di cui al precedente art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A10017

ORDINANZA 11 dicembre 1986.

Modifiche all'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero. (Ordinanza n. 853/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1985, concernente disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero, così come modificata dalle ordinanze n. 623/FPC/ZA del 19 ottobre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985, n. 778/FPC/ZA del 18 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986 e n. 788/FPC/ZA del 9 agosto 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986;

Considerato che da parte del sindaco di Pozzuoli è giunta richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione a concedere acconti a favore dei proprietari o dei loro rappresentanti, previa specifica disciplina procedurale, per accelerare l'attività di riattazione degli edifici danneggiati;

Ritenuta l'opportunità di concedere la sopra esposta richiesta, allo scopo di agevolare l'operazione di rientro della popolazione sfollata dal centro di Pozzuoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Alla lettera *E*) dell'art. 2 dell'ordinanza numero 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, così come sostituito dall'ordinanza n. 788/FPC/ZA del 9 agosto 1986 vengono aggiunti i seguenti comma:

Il sindaco di Pozzuoli concederà acconti sul contributo definitivo quando i lavori autorizzati risultino eseguiti, su attestazione asseverata del direttore dei lavori, per il 25% e per il 65%.

Al pagamento di detti acconti e del contributo definitivo si procederà, su ordine dato dal sindaco alla ragioneria del comune con l'emissione dei relativi mandati in favore dei proprietari richiedenti o dei loro rappresentanti, da pagarsi presso la tesoreria comunale, con prelevamento dai fondi messi a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Le imprese possono eseguire i lavori di riattazione per importi fino a 200 milioni se non iscritte all'Associazione nazionale costruttori, nonché lavori per un valore doppio di quello di iscrizione all'Associazione nazionale costruttori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A10018

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 ottobre 1986, n. **908.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al convenuto prezzo di L. 220.000.000, una porzione di fabbricato sito in Ascoli Piceno, via della Fortezza numeri 5, 7 e 9, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 129, foglio 169/*A*, mappale 563 sub. 1 - 5, di proprietà della ditta F.lli Silvestri S.r.l., da destinare a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1986
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 201

86G1278

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad acquistare un immobile

Il prefetto di Pisa con decreto n. 5881 del 7 novembre 1986 ha autorizzato l'Università degli studi di Pisa ad acquistare dai signori Curini Galletti Adelmo e Curini Galletti Lanfranca un complesso immobiliare al prezzo di L. 1.100.000.000 da adibire a fini istituzionali dell'Ateneo.

86A10067

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia «E. Duse» a r.l., in Asolo

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1986 la società cooperativa edilizia «E. Duse» a r.l., con sede in Asolo (Treviso), costituita per rogito Scarpa Ernesto in data 20 settembre 1971, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

86A8777

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 11 dicembre 1986 ha autorizzato la società «Fideco S.r.l.», in Novara, ad esercitare attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 18 dicembre 1986 ha autorizzato la società «Morone fiduciaria S.r.l. - Istituto fiduciario di revisione», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 18 dicembre 1986 ha autorizzato la società «Cuneo Auditing S.r.l.», in Cuneo, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

86A9949

MINISTERO DEL TESORO

N. 243

Corso dei cambi del 17 dicembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1397,750	1397,750	1398 —	1397,750	1397,75	1397,77	1397,800	1397,750	1397,750	1397,75
Marco germanico	692,960	692,960	693,25	692,960	692,96	692,95	692,950	692,960	692,960	692,95
Franco francese	211,640	211,640	211,90	211,640	211,64	211,64	211,640	211,640	211,640	211,64
Fiorino olandese	613,180	613,180	613,25	613,180	613,18	613,17	613,170	613,180	613,180	613,18
Franco belga	33,305	33,305	33,30	33,305	33,305	33,30	33,305	33,305	33,305	33,30
Lira sterlina	1998,450	1998,450	1999 —	1998,450	1998,45	1998,47	1998,500	1998,450	1998,450	1998,45
Lira irlandese	1888,200	1888,200	1889 —	1888,200	1888,20	1887,60	1887 —	1888,200	1888,200	—
Corona danese	183,440	183,440	183,50	183,440	183,44	183,42	183,400	183,440	183,440	183,45
Dracma	9,838	9,838	9,85	9,838	—	—	9,835	9,838	9,838	—
E.C.U.	1443,800	1443,800	1444,50	1443,800	1443,80	1443,92	1444,040	1443,800	1443,800	1443,80
Dollaro canadese	1013,800	1013,800	1014 —	1013,800	1013,80	1013,46	1013,120	1013,800	1013,800	1013,80
Yen giapponese	8,546	8,546	8,555	8,546	8,546	8,54	8,541	8,546	8,546	8,54
Franco svizzero	821,310	821,310	821,25	821,310	821,310	821,15	821 —	821,310	821,310	821,30
Scellino austriaco	98,494	98,494	98,50	98,494	98,494	98,48	98,479	98,494	98,494	98,49
Corona norvegese	184,340	184,340	184,60	184,340	184,34	184,40	184,470	184,340	184,340	184,35
Corona svedese	201,090	201,090	201 —	201,090	201,090	201 —	200,910	201,090	201,090	201,09
FIM	283,240	283,240	283,20	283,240	283,24	283,27	283,300	283,240	283,240	—
Escudo portoghese	9,336	9,336	9,35	9,336	9,336	9,32	9,320	9,336	9,336	9,33
Peseta spagnola	10,269	10,269	10,28	10,269	10,269	10,27	10,274	10,269	10,269	10,26
Dollaro australiano	928,500	928,500	929 —	928,500	928,50	928,60	928,700	928,500	928,500	928,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1397,775
Marco germanico	692,955
Franco francese	211,640
Fiorino olandese	613,175
Franco belga	33,305
Lira sterlina	1998,475
Lira irlandese	1887,600
Corona danese	183,420
Dracma	9,836
E.C.U.	1443,920
Dollaro canadese	1013,460
Yen giapponese	8,543
Franco svizzero	821,155
Scellino austriaco	98,486
Corona norvegese	184,405
Corona svedese	201 —
FIM	283,270
Escudo portoghese	9,328
Peseta spagnola	10,271
Dollaro australiano	928,600

Media dei titoli del 17 dicembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	92,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,875
» 9% » » 1975-90	98,525
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,625
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	99,975
» » » » 1- 2-1983/87	100,200
» » » » 1- 3-1983/87	100,425
» » » » 1- 4-1983/87	100,500
» » » » 1- 5-1983/87	100,600
» » » » 1- 6-1983/87	100,750
» » » » 1-11-1983/87	100,600
» » » 1-12-1983/87	101,100
» » » » 1- 1-1984/88	100,550
» » » » 1- 2-1984/88	100,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,125
» » » » 1- 4-1984/88	100,075
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,625
» » » » 1- 7-1983/88	101,650
» » » » 1- 8-1983/88	101,250
» » » » 1- 9-1983/88	101,350
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 1- 7-1990	98,425
» » » » 1- 8-1990	98,500
» » » » 1- 9-1990	98,450
» » » » 1-10-1990	98,625
» » » » 1-11-1990	99 —
» » » » 1-11-1983/90	103,325
» » » » 1-12-1983/90	103,450
» » » » 18-12-1990	98,925
» » » » 1- 1-1984/91	103,050
» » » » 17- 1-1991	98,600
» » » » 1- 2-1984/91	102,850
» » » » 18- 2-1991	98,525
» » » » 1- 3-1984/91	101,225
» » » » 18- 3-1991	98,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,325
» » » » 1- 5-1984/91	101,300
» » » » 1- 6-1984/91	101,750
» » » » 1- 7-1984/91	100,275

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,375
» » » » 1-12-1984/91	100 —
» » » » 1- 1-1992	99,475
» » » » 1- 2-1992	98,275
» » » » 1- 2-1995	99,700
» » » » 1- 3-1995	97,200
» » » » 1- 4-1995	97,425
» » » » 1- 5-1995	97,825
» » » » 1- 6-1995	98,225
» » » » 1- 7-1995	99,275
» » » » 1- 8-1995	98,800
» » » » 1- 9-1995	98,825
» » » » 1-10-1995	99,200
» » » » 1-11-1995	98,825
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	99,925
» » » 12 % 1- 2-1988	102,150
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,625
» » » 12 % 1- 3-1988	102,300
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,350
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,775
» » » 12,50% 1-10-1988	104,050
» » » 12,50% 1-11-1988	105,050
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,925
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,250
» » » 12 % 1- 4-1989	103,900
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,275
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,975
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,150
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,250
» » » 12 % 1- 4-1990	105,350
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,150
» » » 10 % 1- 6-1990	100,875
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,650
» » » » 1983/90 11,50%	108,625
» » » » 1984/91 11,25%	108,200
» » » » 1984/92 10,50%	108,375
» » » » 1985/93 9,60%	104,425
» » » » 1985/93 9,75%	104,625
» » » » 1985/93 8,75%	102 —
» » » » 1985/95 9%	102,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M17126

MINISTERO DEL TESORO

N. 244

Corso dei cambi del 18 dicembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1395 —	1395 —	1395 —	1395 —	1395 —	1395 —	1395 —	1395 —	1395 —	1395 —
Marco germanico	693,300	693,300	693,35	693,300	693,30	693,25	693,200	693,300	693,300	693,30
Franco francese	211,400	211,400	211,90	211,400	211,400	211,40	211,400	211,400	211,400	211,40
Fiorino olandese	613,440	613,440	613,50	613,440	613,44	613,41	613,390	613,440	613,440	613,45
Franco belga	33,316	33,316	33,34	33,316	33,316	33,31	33,310	33,316	33,316	33,32
Lira sterlina	1994,500	1994,500	1992 —	1994,500	1994,50	1994,25	1994 —	1994,500	1994,500	1994,50
Lira irlandese	1888,200	1888,200	1887 —	1888,200	1888,20	1888,10	1888 —	1888,200	1888,200	—
Corona danese	183,44	183,44	183,50	183,44	183,44	183,40	183,36	183,44	183,44	183,44
Dracma	9,838	9,838	9,84	9,838	—	—	9,830	9,838	9,838	—
E.C.U.	1444 —	1444 —	1443,40	1444 —	1444 —	1443,95	1443,90	1444 —	1444 —	1444 —
Dollaro canadese	1011,50	1011,50	1011 —	1011,50	1011,50	1011 —	1011,50	1011,50	1011,50	1011,50
Yen giapponese	8,555	8,555	8,555	8,555	8,555	8,55	8,555	8,555	8,555	8,55
Franco svizzero	823,15	823,15	823 —	823,15	823,15	823,17	823,20	823,15	823,15	823,15
Scellino austriaco	98,539	98,539	98,55	98,539	98,539	98,53	98,537	98,539	98,539	98,53
Corona norvegese	184,050	184,050	184 —	184,050	184,050	183,99	183,93	184,050	184,050	184,05
Corona svedese	200,860	200,860	200,85	200,860	200,86	200,75	200,65	200,860	200,860	200,86
FIM	283,10	283,10	283,50	283,10	283,10	283,20	283,30	283,10	283,10	—
Escudo portoghese	9,30	9,30	9,33	9,30	9,30	9,29	9,29	9,30	9,30	9,30
Peseta spagnola	10,269	10,269	10,28	10,269	10,269	10,26	10,267	10,269	10,269	10,26
Dollaro australiano	926,500	926,500	928 —	926,500	926,50	926,25	926 —	926,500	926,500	926,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1395 —
Marco germanico	693,250
Franco francese	211,400
Fiorino olandese	613,415
Franco belga	33,313
Lira sterlina	1994,250
Lira irlandese	1888,400
Corona danese	183,400
Dracma	9,834
E.C.U.	1443,95
Dollaro canadese	1011 —
Yen giapponese	8,555
Franco svizzero	823,175
Scellino austriaco	98,538
Corona norvegese	183,99
Corona svedese	200,755
FIM	283,20
Escudo portoghese	9,295
Peseta spagnola	10,268
Dollaro australiano	926,25

Media dei titoli del 18 dicembre 1986

Titolo					Valore
Rendita 5% 1935					92,750
Redimibile	6% (Edilizia scolastica) 1972-87				97,875
»	9% » » 1975-90				98,525
»	9% » » 1976-91				102,500
»	10% » » 1977-92				102,750
»	12% (Beni Esteri 1980)				108,550
»	10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93					92,100
»	»	»	Ind.	ENI 1-8-1988	101,625
»	»	»	»	EFIM 1-8-1988	101,300
»	»	»	»	1- 1-1983/87	100 —
»	»	»	»	1- 2-1983/87	100,200
»	»	»	»	1- 3-1983/87	100,325
»	»	»	»	1- 4-1983/87	100,400
»	»	»	»	1- 5-1983/87	100,600
»	»	»	»	1- 6-1983/87	100,750
»	»	»	»	1-11-1983/87	100,550
»	»	»	»	1-12-1983/87	101,050
»	»	»	»	1- 1-1984/88	100,600
»	»	»	»	1- 2-1984/88	100,300
»	»	»	»	1- 3-1984/88	100,100
»	»	»	»	1- 4-1984/88	100,150
»	»	»	»	1- 5-1984/88	100,200
»	»	»	»	1- 6-1984/88	100,575
»	»	»	»	1- 7-1983/88	101,625
»	»	»	»	1- 8-1983/88	101,300
»	»	»	»	1- 9-1983/88	101,375
»	»	»	»	1-10-1983/88	101,450
»	»	»	»	1- 7-1990	98,400
»	»	»	»	1- 8-1990	98,550
»	»	»	»	1- 9-1990	98,450
»	»	»	»	1-10-1990	98,700
»	»	»	»	1-11-1990	98,975
»	»	»	»	1-11-1983/90	103,375
»	»	»	»	1-12-1983/90	103,450
»	»	»	»	18-12-1990	98,900
»	»	»	»	1- 1-1984/91	103 —
»	»	»	»	17- 1-1991	98,650
»	»	»	»	1- 2-1984/91	103 —
»	»	»	»	18- 2-1991	98,525
»	»	»	»	1- 3-1984/91	101,275
»	»	»	»	18- 3-1991	98,700
»	»	»	»	1- 4-1984/91	101,375
»	»	»	»	1- 5-1984/91	101,300
»	»	»	»	1- 6-1984/91	101,825
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,400

Titolo					Valore
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 8-1984/91	100,275
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,300
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,400
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,400
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,125
»	»	»	»	1- 1-1992	99,700
»	»	»	»	1- 2-1992	98,425
»	»	»	»	1- 2-1995	99,800
»	»	»	»	1- 3-1995	97,150
»	»	»	»	1- 4-1995	97,400
»	»	»	»	1- 5-1995	97,775
»	»	»	»	1- 6-1995	98,325
»	»	»	»	1- 7-1995	99,375
»	»	»	»	1- 8-1995	98,825
»	»	»	»	1- 9-1995	98,875
»	»	»	»	1-10-1995	99,250
»	»	»	»	1-11-1995	98,900
Buoni Tesoro	Pol.		12,50%	1- 1-1987	99,925
»	»	»	12 %	1- 2-1988	102,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1988	102,750
»	»	»	12 %	1- 3-1988	102,450
»	»	»	12,25%	1- 5-1988	103,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1988	103,800
»	»	»	12,50%	1-10-1988	104,225
»	»	»	12,50%	1-11-1988	105 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1989	104,700
»	»	»	12,50%	1- 2-1989	104,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1989	105,200
»	»	»	12 %	1- 4-1989	104,050
»	»	»	10,50%	1- 5-1989	101,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	106,950
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	107,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	107,200
»	»	»	12 %	1- 4-1990	105,275
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	102,400
»	»	»	10 %	1- 6-1990	100,875
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	109,150
»	»	Nov.	12 %	1-10-1987	102,275
Certificati credito Tesoro	E.C.U.		22- 2-1982/89	14%	111,100
»	»	»	22-11-1982/89	13%	110,550
»	»	»	1983/90	11,50%	108,625
»	»	»	1984/91	11,25%	108,200
»	»	»	1984/92	10,50%	108,375
»	»	»	1985/93	9,60%	104,400
»	»	»	1985/93	9,75%	104,550
»	»	»	1985/93	8,75%	102,250
»	»	»	1985/95	9%	101,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M18126

MINISTERO DEL TESORO

N. 245

Corso dei cambi del 19 dicembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1391,600	1391,600	1391,50	1391,600	1391 —	1391,75	1391,900	1391,600	1391,600	1391,60
Marco germanico	693,660	693,660	693,35	693,660	693 —	693,65	693,650	693,660	693,660	693,65
Franco francese	211,520	211,520	211,70	211,520	211,52	211,50	211,480	211,520	211,520	211,52
Fiorino olandese	613,620	613,620	613,60	613,620	613,62	613,68	613,750	613,620	613,620	613,62
Franco belga	33,346	33,346	33,34	33,346	33,346	33,34	33,340	33,346	33,346	33,35
Lira sterlina	1996,300	1996,300	1995 —	1996,300	1996,30	1996,65	1997 —	1996,300	1996,300	1996,30
Lira irlandese	1889 —	1889 —	1887 —	1889 —	1889 —	1885 —	1891 —	1889 —	1889 —	—
Corona danese	183,480	183,480	183,40	183,480	183,48	183,47	183,470	183,480	183,480	183,48
Dracma	9,852	9,852	9,84	9,852	—	—	9,830	9,852	9,852	—
E.C.U.	1444 —	1444 —	1443,90	1444 —	1444 —	1444,05	1444,100	1444 —	1444 —	1444 —
Dollaro canadese	1009,200	1009,200	1009 —	1009,200	1009,20	1009,15	1009,100	1009,200	1009,200	1009,20
Yen giapponese	8,530	8,530	8,53	8,530	8,53	8,53	8,536	8,530	8,530	8,53
Franco svizzero	827,500	827,500	826 —	827,500	827,50	827,17	826,850	827,500	827,500	827,50
Scellino austriaco	98,565	98,565	98,55	98,565	98,565	98,56	98,569	98,565	98,565	98,56
Corona norvegese	183,350	183,350	183,60	183,350	183,35	183,38	183,420	183,350	183,350	183,35
Corona svedese	200,500	200,500	200,50	200,500	200,50	200,55	200,600	200,500	200,500	200,50
FIM	283,310	283,310	283,50	283,310	283,31	283,45	283,600	283,310	283,310	—
Escudo portoghese	9,250	9,250	9,31	9,250	9,250	9,28	9,315	9,250	9,250	9,25
Peseta spagnola	10,269	10,269	10,28	10,269	10,269	10,26	10,267	10,269	10,269	10,26
Dollaro australiano	932 —	932 —	930 —	932 —	932 —	931,50	931 —	932 —	932 —	932 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1986

Dollaro USA	1391,750	Lira irlandese	1890 —	Scellino austriaco	98,567
Marco germanico	693,655	Corona danese	183,475	Corona norvegese	183,385
Franco francese	211,500	Dracma	9,841	Corona svedese	200,550
Fiorino olandese	613,685	E.C.U.	1444,050	FIM	283,455
Franco belga	33,343	Dollaro canadese	1009,150	Escudo portoghese	9,282
Lira sterlina	1996,650	Yen giapponese	8,533	Peseta spagnola	10,268
		Franco svizzero	827,175	Dollaro australiano	931,500

Media dei titoli del 19 dicembre 1986

Rendita 5% 1935	92,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,875
» 9% » » 1975-90	98,825
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,625
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	100 —
» » » » 1- 2-1983/87	100,300
» » » » 1- 3-1983/87	100,300
» » » » 1- 4-1983/87	100,375
» » » » 1- 5-1983/87	100,550
» » » » 1- 6-1983/87	100,675
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	101,150
» » » » 1- 1-1984/88	100,700
» » » » 1- 2-1984/88	100,275
» » » » 1- 3-1984/88	100,150
» » » » 1- 4-1984/88	100,175
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,725
» » » » 1- 7-1983/88	101,150
» » » » 1- 8-1983/88	101,375
» » » » 1- 9-1983/88	101,375
» » » » 1-10-1983/88	101,425
» » » » 1- 7-1990	98,450
» » » » 1- 8-1990	98,550
» » » » 1- 9-1990	98,500
» » » » 1-10-1990	98,725
» » » » 1-11-1990	99,025
» » » » 1-11-1983/90	103,175
» » » » 1-12-1983/90	103,625
» » » » 18-12-1990	98,900
» » » » 1- 1-1984/91	103,225
» » » » 17- 1-1991	98,650
» » » » 1- 2-1984/91	103,050
» » » » 18- 2-1991	98,525
» » » » 1- 3-1984/91	101,250
» » » » 18- 3-1991	98,825
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	101,350
» » » » 1- 6-1984/91	101,875
» » » » 1- 7-1984/91	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,450
» » » » 1-11-1984/91	100,400
» » » » 1-12-1984/91	100,250
» » » » 1- 1-1992	99,900
» » » » 1- 2-1992	98,550
» » » » 1- 2-1995	99,900
» » » » 1- 3-1995	97,200
» » » » 1- 4-1995	97,425
» » » » 1- 5-1995	97,825
» » » » 1- 6-1995	98,400
» » » » 1- 7-1995	99,400
» » » » 1- 8-1995	98,975
» » » » 1- 9-1995	98,950
» » » » 1-10-1995	99,350
» » » » 1-11-1995	99 —
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	99,975
» » » 12 % 1- 2-1988	102,350
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,775
» » » 12 % 1- 3-1988	102,600
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,550
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,900
» » » 12,50% 1-10-1988	104,275
» » » 12,50% 1-11-1988	104,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,825
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,875
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,225
» » » 12 % 1- 4-1989	104,175
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,300
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,925
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,100
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,150
» » » 12 % 1- 4-1990	105,425
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,050
» » » 10 % 1- 6-1990	101,125
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,625
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,650
» » » » 1983/90 11,50%	108,825
» » » » 1984/91 11,25%	108,275
» » » » 1984/92 10,50%	108,125
» » » » 1985/93 9,60%	104,400
» » » » 1985/93 9,75%	104,500
» » » » 1985/93 8,75%	101,875
» » » » 1985/95 9%	101,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M19126

MINISTERO DEL TESORO

N. 246

Corso dei cambi del 22 dicembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1377,600	1377,600	1377,50	1377,600	1377,600	1377,80	1378 —	1377,600	1377,600	1377,60
Marco germanico	693,950	693,950	694 —	693,950	693,950	693,95	693,950	693,950	693,950	693,95
Franco francese	211,450	211,450	211,25	211,450	211,450	211,39	211,330	211,450	211,450	211,45
Fiorino olandese	614,030	614,030	613,80	614,030	614,030	614,06	614,100	614,030	614,030	614,02
Franco belga	33,340	33,340	33,36	33,340	33,340	33,35	33,360	33,340	33,340	33,35
Lira sterlina	1984 —	1984 —	1985 —	1984 —	1984 —	1983,62	1983,250	1984 —	1984 —	1984 —
Lira irlandese	1887,750	1887,750	1888 —	1887,750	1887,750	1887,87	1888 —	1887,750	1887,750	—
Corona danese	183,290	183,290	183,30	183,290	183,290	183,29	183,290	183,290	183,290	183,28
Dracma	9,852	9,852	9,80	9,852	—	—	9,790	9,852	9,852	—
E.C.U.	1444,550	1444,550	1443,40	1444,550	1444,55	1444,02	1443,500	1444,550	1444,550	1444,55
Dollaro canadese	999,170	999,170	1000 —	999,170	999,17	999,28	999,400	999,170	999,170	999,40
Yen giapponese	8,456	8,456	8,45	8,456	8,456	8,45	8,456	8,456	8,456	8,45
Franco svizzero	828,800	828,800	829,75	828,800	828,80	828,50	828,200	828,800	828,800	828,80
Scellino austriaco	98,566	98,566	98,55	98,566	98,566	98,77	98,575	98,566	98,566	98,56
Corona norvegese	182,900	182,900	183 —	182,900	182,900	182,90	182,900	182,900	182,900	182,90
Corona svedese	200,090	200,090	200,10	200,090	200,090	199,94	199,800	200,090	200,090	200,08
FIM	282,700	282,700	282,60	282,700	282,70	282,67	282,650	282,700	282,700	—
Escudo portoghese	9,245	9,245	9,28	9,245	9,245	9,25	9,270	9,245	9,245	9,24
Peseta spagnola	10,263	10,263	10,28	10,263	10,263	10,26	10,267	10,263	10,263	10,26
Dollaro australiano	932,500	932,500	934 —	932,500	932,50	926,25	920 —	932,500	932,500	932,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1986

Dollaro USA	1377,800	Lira irlandese	1887,875	Scellino austriaco	98,570
Marco germanico	693,950	Corona danese	183,290	Corona norvegese	182,900
Franco francese	211,390	Dracma	9,821	Corona svedese	199,945
Fiorino olandese	614,065	E.C.U.	1444,020	FIM	282,675
Franco belga	33,350	Dollaro canadese	999,285	Escudo portoghese	9,257
Lira sterlina	1983,625	Yen giapponese	8,456	Peseta spagnola	10,265
		Franco svizzero	828,500	Dollaro australiano	926,250

Media dei titoli del 22 dicembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	92,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,875
» 9% » » 1975-90	100,250
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,625
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	100 —
» » » » 1- 2-1983/87	100,300
» » » » 1- 3-1983/87	100,325
» » » » 1- 4-1983/87	100,425
» » » » 1- 5-1983/87	100,625
» » » » 1- 6-1983/87	100,725
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	100,950
» » » » 1- 1-1984/88	100,950
» » » » 1- 2-1984/88	100,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » 1- 4-1984/88	100,225
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,850
» » » » 1- 7-1983/88	101,700
» » » » 1- 8-1983/88	101,325
» » » » 1- 9-1983/88	101,350
» » » » 1-10-1983/88	101,425
» » » » 1- 7-1990	98,600
» » » » 1- 8-1990	98,550
» » » » 1- 9-1990	98,600
» » » » 1-10-1990	98,700
» » » » 1-11-1990	99,175
» » » » 1-11-1983/90	103,300
» » » » 1-12-1983/90	103,600
» » » » 18-12-1990	99,075
» » » » 1- 1-1984/91	103,375
» » » » 17- 1-1991	98,700
» » » » 1- 2-1984/91	103,100
» » » » 18- 2-1991	98,375
» » » » 1- 3-1984/91	101,275
» » » » 18- 3-1991	98,900
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	101,300
» » » » 1- 6-1984/91	101,925
» » » » 1- 7-1984/91	100,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,450
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,500
» » » » 1-11-1984/91	100,450
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1992	100 —
» » » » 1- 2-1992	98,600
» » » » 1- 2-1995	99,900
» » » » 1- 3-1995	97,225
» » » » 1- 4-1995	97,400
» » » » 1- 5-1995	97,900
» » » » 1- 6-1995	98,375
» » » » 1- 7-1995	99,375
» » » » 1- 8-1995	99,175
» » » » 1- 9-1995	99,100
» » » » 1-10-1995	99,350
» » » » 1-11-1995	99,175
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	99,875
» » » 12 % 1- 2-1988	102,350
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,100
» » » 12 % 1- 3-1988	102,700
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,950
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,925
» » » 12,50% 1-10-1988	104,250
» » » 12,50% 1-11-1988	104,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,975
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,400
» » » 12 % 1- 4-1989	104,300
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,650
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,900
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,075
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,325
» » » 12 % 1- 4-1990	105,325
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,150
» » » 10 % 1- 6-1990	101,75
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,625
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,700
» » » » 1983/90 11,50%	108,825
» » » » 1984/91 11,25%	108,325
» » » » 1984/92 10,50%	108,125
» » » » 1985/93 9,60%	104,400
» » » » 1985/93 9,75%	104,500
» » » » 1985/93 8,75%	101,875
» » » » 1985/95 9%	101,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M22126

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 5 dicembre 1986, n. 300/segr.

Legge 15 novembre 1986, n. 768, recante ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori.

Al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Al direttore generale dell'A.N.A.S.

Ai direttori generali

Ai provveditori regionali alle opere pubbliche

All'ufficio del genio civile - OO.MM.

Al magistrato per il Po

Al magistrato alle acque

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali

A tutti i Ministeri

e, per conoscenza:

Ai presidenti delle giunte regionali

Al presidente della provincia autonoma di Trento

Al presidente della provincia autonoma di Bolzano

Ai commissari di Governo presso le regioni

Ai prefetti

Ai presidenti delle giunte provinciali

Ai presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari

All'A.N.C.I. - Associazione nazionale comuni d'Italia

1) Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 1986 è stata pubblicata la legge n. 768 del 15 novembre 1986 recante ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori.

La nuova legge presuppone taluni chiarimenti e puntualizzazioni.

2) L'art. 1, sostitutivo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche, prevede che l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori sia obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, sussidio o contributo dello Stato.

L'art. 2, conseguentemente — modificando la previgente tabella — eleva a 75 milioni di lire l'importo relativo alla prima classifica di iscrizione; la stessa norma introduce, poi, una nuova classe, quella fino a 15.000 milioni, soglia al di là della quale si ha l'iscrizione a classe «illimitata».

Contrariamente a quanto disposto dal legislatore nel recente passato, la legge in esame non contempla alcun meccanismo di aggiornamento automatico delle presenti classi d'iscrizione alle nuove.

Se è vero, infatti, che a tale adeguamento automatico è stato dato corso in seguito all'entrata in vigore della legge 29 marzo 1965, n. 203, che, per la prima volta, ha aggiornato le classifiche in questione, è anche vero che successivamente, ed in tempi recenti, il legislatore ha sentito l'esigenza di contemplare, a livello di normativa primaria, accanto alla revisione delle classifiche, anche uno specifico meccanismo di adeguamento automatico delle iscrizioni per cui chi fosse ad esempio iscritto nella sesta classe, manteneva l'iscrizione nella classe medesima, ancorché questa prevedesse importi anche considerevolmente maggiorati nella loro espressione numerica.

Ed in tal senso hanno espressamente operato, in regime manifestamente transitorio, sia l'art. 3 della legge 28 aprile 1976, n. 191, sia l'art. 7, terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Di fronte al silenzio, sul delicatissimo punto, della nuova legge, deve escludersi dunque, la possibilità di qualsiasi automatico aggiornamento.

Un siffatto scorrimento negli importi di iscrizione ha, infatti — considerata la specialità ed estrema delicatezza della materia dell'assegnazione dei pubblici appalti, cui è logicamente da ricondurre la legge sull'albo — carattere derogatorio chiaramente eccezionale ed *extra ordinem* sicché in materia *de qua* non può farsi alcun riferimento a criteri interpretativi di carattere analogico e/o estensivo, né ad eventuali prassi amministrative che, in quanto tali, non possono comportare deroga alla *voluntas legis* chiaramente espressa dalla rigida disciplina primaria.

Del resto, come detto, allorché il legislatore in passato ha avvertito l'esigenza — peraltro, all'epoca correlata a fenomeni di deprezzamento valutario oggi obiettivamente meno rilevanti — di operare in tal senso, egli ha introdotto espresse e specifiche norme derogatrici di automatico aggiornamento; se ciò ora non ha fatto è perché ha evidentemente ritenuto che, allo stato, non ricorrano i presupposti di fatto atti a giustificare un ulteriore intervento derogatorio, e ciò pur in presenza, si noti, di una puntuale richiesta di emendamento in tale senso avanzata in sede di lavori parlamentari.

In assenza, poi, di un'apposita norma di legge, presenterebbe profili di estrema delicatezza il passaggio automatico dell'iscrizione a 1.500 milioni a quella per 3.000 milioni, per questa ultima essendo richiesti, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 584/1977, requisiti specifici, conformi alla normativa CEE, che non sono, invece, richiesti per l'iscrizione all'importo sottostante.

3) In questa situazione, esclusa qualsiasi possibilità di automatico scorrimento, e ferma restando, dunque, l'iscrizione per gli attuali valori, si pone, peraltro, la problematica relativa per un verso alle imprese iscritte nella previgente classe fino a 45 milioni (classifica prima), per l'altro alle imprese iscritte alla classifica decima (oltre 9 miliardi).

Quanto alle prime, i competenti comitati regionali provvederanno ad assicurarne il più sollecito transito — a domanda ed in presenza di requisiti prescritti dalla legge — nella nuova prima classe; di tali imprese se ne manterrà, inoltre, transitoriamente, l'iscrizione all'albo, al di fuori, peraltro, delle classifiche tabellate. In tal modo, le imprese già iscritte sino a 45 milioni non perderanno la propria iscrizione (il depennamento dall'albo non essendo contemplato, tra l'altro, in ipotesi quale quella in esame) ed, oltre a poter partecipare alle gare di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 — come da ultimo novellato dalla legge in esame — per un importo sino a 75 milioni di lire, potranno anche continuare a partecipare, senza pregiudizio, alle associazioni temporanee di imprese, nei termini e limiti di cui agli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni.

Con il meccanismo della revisione d'ufficio delle iscrizioni, per la prima volta introdotto nell'ordinamento dell'albo nazionale dei costruttori dall'art. 6 dalla legge in esame si provvederà, poi, a ricondurre a regime il cennato assetto transitorio.

Quanto, invece, alle imprese già iscritte alla classe «oltre 9 miliardi», per esse sarà tenuta ferma l'iscrizione nella c.d. classe «Illimitata», trattandosi di soggetti che già nel previgente assetto hanno dovuto documentare, per accedervi, requisiti e capacità tecnico-finanziarie considerevoli pienamente adeguate ai fini della loro permanenza nella classifica medesima; ne consegue che in un primo tempo non si avranno imprese iscritte nella classifica di importo sino a 15.000 milioni.

Naturalmente, il problema dell'adeguatezza delle classifiche si riproporrà, presumibilmente, anche in tempi non lontani; ma per affrontarlo adeguatamente l'amministrazione e stata dotata, come si è già premesso, di un nuovo strumento regolamentare (art. 6 citato) che le consentirà di stabilire i criteri in base ai quali effettuare la revisione delle iscrizioni ed in seno al quale potrebbe, tra l'altro, essere studiata la possibilità di rivalutare i lavori svolti dalle imprese, giusta gli indici ISTAT relativi al tasso di inflazione corrente.

4) Gli articoli 3 e 4 della legge in esame contemplano una più ampia composizione del comitato centrale e dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori; sembra utile precisare che, nelle more della procedura di integrazione collegiale, gli organi ora detti non potranno validamente riunirsi né operare sino a che non sia intervenuta la nomina — voluta dalla legge con immediatezza e, cioé, dal momento stesso della sua entrata in vigore — dei nuovi previsti componenti, alla quale verrà provveduto, comunque, con la massima possibile sollecitudine, onde evitare pregiudizievoli soluzioni di continuità nelle attività collegiali.

5) L'art. 4, inoltre, demanda ai comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori ogni decisione sulle domande di iscrizione per importi sino a 3.000 milioni di lire (anziché, come in precedenza, sino a 1.500 milioni) e sarà chiamato ad esprimere parere per quelle di importo superiore di competenza del comitato centrale (in conformità, del resto, con quanto già previsto dall'art. 7, quarto comma, della legge n. 741/1981).

È implicito che per le domande di iscrizione alla classifica di importo di oltre 1.500 e sino a 3.00 milioni, in quanto eccedente un milione di ECU, i comitati dovrannno operare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584, giusta le modalità di cui alla circolare dell'ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti 25 novembre 1978, n. 618 (pagine 44, 46, 47 e seguenti).

Resta perciò confermato che la certificazione attestante «i lavori diretti» dal direttore tecnico, esibita dall'impresa a dimostrazione della propria idoneità tecnica, consentirà, come per il passato, l'iscrizione fino all'importo massimo di lire 1,5 miliardi, mentre per gli importi superiori, l'impresa dovrà documentare i «lavori eseguiti», ai sensi dell'art. 18, lettera *B*, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Sembra anche utile osservare, incidentalmente che, laddove il citato art. 14 presuppone gli ulteriori accertamenti di cui si è detto per le iscrizioni «nelle classifiche superiori alla sesta», esso va riferito all'importo in valuta della pregressa classe sesta e non al mero indice numerico; alla vecchia classe sesta (portata dalla legge n. 741/1981 a lire 1.500 milioni) corrispondendo ora la classe quinta e le verifiche ex art. 14 essendo, per l'effetto, dovute, ora, a partire non più dalla settima, ma dalla sesta classe.

Quanto alle istanze e relativi allegati e pareri per la iscrizione alla classifica fino a 3.000 milioni o per la modifica di iscrizione per inserimento nella ora detta classe, già inoltrate al comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, esse verranno restituite ai comitati regionali perché, nell'alveo delle loro accresciute competenze, provvedano a deliberare su di esse, previo riesame della documentazione prodotta.

6) L'art. 5 contempla la decadenza dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per quelle imprese che risultino non aver corrisposto, per un periodo superiore agli anni due, la tassa di concessione governativa di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 («a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione .... le imprese che risultino non aver corrisposto ecc. ....»).

In sede di prima applicazione, la norma va interpretata nel senso che le imprese che per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge (1986) e per l'anno successivo (1987), non abbiano versato la tassa ora detta, saranno dichiarate decadute dall'albo — previo formale e motivato provvedimento del competente comitato centrale — ove, entro la data prevista per il pagamento dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non provvedano a versare la tassa relativa al 1988 (e, dunque, entro il 31 gennaio 1988).

Tale interpretazione, nonostante i dubbi che potrebbero essere sollevati in relazione ad una lettura meramente letterale della norma, appare in effetti la piu corretta.

Per un verso essa evita, infatti il depennamento di imprese che potrebbero, in astratto, aver ancora interesse ad instaurare rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, mentre si limita a procrastinare per tempi di fatto molto brevi, circa un anno, il depennamento di tutte quelle che, per molteplici motivi, non hanno più alcun interesse o non siano più in grado di conservare l'iscrizione; per altro verso essa consente, poi (e il rilievo appare decisivo) di non sottoporre con immediatezza — e senza possibilità di sanatoria — ad un provvedimento sanzionatorio definitivo e gravemente preclusivo comportamenti che sino all'entrata in vigore della legge, non erano fonte di pregiudizio alcuno in ordine alla iscrizione ed ai suoi effetti, l'impresa morosa richiedente nuove certificazioni avendo solo l'onere, fino a ieri, di sanare la morosità versando le tasse arretrate e relative soprattasse (art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 641 citato). Diversamente argomentando, del resto, la disposizione in esame presterebbe verosimilmente il fianco a rilevanti dubbi sulla sua costituzionalità, il principio della irretroattività della norma essendo estensibile, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, anche a livello amministrativo tutte le volte in cui la norma stessa contempli sanzioni nuove o più gravose, queste non potendo, al pari di quelle penali, colpire comportamenti antecedenti ed anteriormente ritenuti leciti e, come tali, sottratti a sanzione, ovvero illeciti, ma assoggettati a sanzione meno onerosa.

7) L'art. 6, secondo comma, introduce, poi, come si è già cennato, un nuovo meccanismo che consentirà di procedere *ex officio* e periodicamente alla revisione della posizione di tutte le imprese iscritte, ciò che, in prospettiva, garantirà le stazioni appaltanti circa la partecipazione alle gare di imprese già vagliate e selezionate, con ovvi riflessi favorevoli sia in ordine alla serietà e consistenza delle offerte che al presumibile ridimensionamento del numero, spesso oggi pletorico, dei partecipanti alle gare. Nelle more dell'approvazione di tale strumento gli organi deliberanti si atterranno ai criteri sino ad oggi seguiti.

8) L'art. 8, introduce il criterio del decentramento in ordine al rilascio dei certificati di iscrizione.

La relativa competenza è, infatti, ora demandata, con carattere di generalità, ai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori.

Nell'attesa, peraltro, che tale decentramento funzionale possa divenire operativo (con l'attivazione, in sede locale delle procedure automatizzate, il che presuppone, è inutile dirlo, l'installazione e l'utilizzazione di terminali collegati con l'archivio elettronico esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, nonché l'assunzione a tale fine del personale di cui all'art. 8); resta transitoriamente ferma la competenza del comitato centrale già contemplata dall'art. 17 della legge n. 57/62, sicché, fino a quando non verrà data pubblica notizia dell'attivazione in sede locale dei detti impianti elettronici, le richieste di certificazione dovranno continuare a far capo al comitato centrale medesimo.

In proposito è da notare come sia, in effetti, lo stesso legislatore, che con il citato art. 8 prevede un periodo transitorio atto a consentire l'attuazione del decentramento attraverso l'assunzione (che richiederà apposito concorso) di personale, ovvero l'eventuale assunzione (secondo e terzo comma - comitato regionale per la Sardegna) di idonei in taluni precedenti concorsi.

Il Ministro: NICOLAZZI

86A9814

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a cinquantuno posti di segretario nel ruolo dell'ex carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa Amministrazione centrale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 7;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 47, con il quale le unità portate in aumento della dotazione organica dell'Amministrazione centrale del tesoro dall'art. 6 della citata legge n. 428, sono state ripartite, tra le diverse qualifiche funzionali, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione alle accertate esigenze dei servizi dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono cinquantuno i posti relativi alla qualifica di accesso alla ex carriera di concetto da riservare al personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto di conferire detti posti mediante concorso riservato al personale indicato nella precedente premessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, relativo allo snellimento delle procedure dei concorsi statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a cinquantuno posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa Amministrazione centrale, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Idoneità fisica all'impiego.
B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 4ª - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

1) di appartenere ai ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro e la qualifica rivestita;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del Tesoro, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la suddetta prova orale, i documenti, di cui alle seguenti lettere, attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la preferenza nella nomina:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto in guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato;

o) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare militare.

I congiunti dei caduti ed i figli degli invalidi di cui alle precedenti lettere dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Art. 5.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati stessi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego ed il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

2) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *B)*. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

3) copia integrale dello stato di servizio civile.

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero del tesoro, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 6.

L'esame consisterà in due prove scritte e in una prova orale (colloquio).

Le prove scritte, una delle quali a contenuto teorico-pratico, verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

Parte prima:

1) istituzioni di diritto privato (civile e commerciale);
2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di statistica metodologica.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione giudicatrice.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

Il 16 marzo 1987 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Allorché si presenteranno per sostenere le dette prove scritte e quella orale, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire

il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'idèntità ovvero la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione statale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 21/30.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed ammessi in servizio nell'ordine della graduatoria stessa ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina è immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 10.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, i vincitori saranno restituiti alla qualifica di provenienza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1986
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 149

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto.................................. nato a ....
il................................. residente in ....
via .... n. .... codice postale n. ....
in servizio presso...
con la qualifica di (1)...
chiede di essere ammesso al concorso riservato, per esami, a cinquantuno posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

All'uopo dichiara di essere in possesso del titolo di studio di .... conseguito presso .... in data ....

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni ....

Visto per l'autenticità della firma..

(1) Indicare l'esatta qualifica rivestita.

86A9967

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere costruzioni, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8, parte seconda, del 15 aprile 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1985, n. 6235, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1986, registro n. 6, foglio n. 201, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere costruzioni in prova, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 25 giugno 1983, n. 4860 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1983).

86A9793

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale a tre posti di primo dirigente nel ruolo dell'Amministrazione centrale per posti disponibili al 31 dicembre 1984.

Nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero, parte seconda, del 21 aprile 1986, è stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria di accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale a tre posti di primo dirigente nel ruolo dell'Amministrazione centrale per posti disponibili al 31 dicembre 1984.

86A9792

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di primario di cardiologia per il servizio di cardiologia emodinamica presso l'unità sanitaria locale n. 21

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia per il servizio di cardiologia emodinamica presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 3 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cagliari.

86A10086

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

Ruolo sanitario:

- due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiodiagnostica;
- un posto di fisico collaboratore;
- cinque posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
- cinquantadue posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Ruolo amministrativo:

- un posto di direttore amministrativo capo servizio del servizio economico-sanitario;
- un posto di direttore amministrativo del servizio economico-finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 26 novembre 1986 e n. 48 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

86A10085

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

86A10033

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ventimiglia (Imperia).

86A10087

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

- due posti di farmacista collaboratore;
- undici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - educatore professionale;
- un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario;
- un posto di operatore tecnico coordinatore - capo centralino;
- un posto di operatore tecnico coordinatore - capo servizio idraulico;
- cinque posti di operatore tecnico - operaio edile;
- quattro posti di operatore tecnico operaio - coloritore;
- diciotto posti di operatore tecnico - autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 del 24 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

86A10031

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di operatore tecnico - cuoco presso l'unità sanitaria locale FG/6

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - cuoco, presso l'unità sanitaria locale FG/6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 184 del 27 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Lucera (Foggia).

86A10083

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

tre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 143 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Carpi (Modena).

86A10084

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di anatomia e istologia patologica - servizio citologia diagnostica seconda - stabilimento ospedale civile, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di anatomia e istologia patologica - servizio citologia diagnostica seconda - stabilimento ospedale civile, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 14 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale-concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A10027

Concorso riservato a tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 21

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 14 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale-concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A10028

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radioterapia;

sei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 56 del 5 dicembre 1986 e n. 57 del 12 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale - sezione concorsi e assunzioni dell'U.S.L. in Mestre (Venezia).

86A10029

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

un posto di vice direttore sanitario;
dodici posti di aiuto di cardiologia;
due posti di aiuto di chirurgia generale;
undici posti di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
quattro posti di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di medicina geriatrica;
tre posti di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto di neurofisiopatologia;
due posti di aiuto di oculistica (di cui uno per l'equipe pluridisciplinare);
nove posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;
sette posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
quattro posti di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto della divisione perinatale e neonatologia;
tre posti di aiuto di pneumologia;
un posto di aiuto di urologia;
quattro posti di aiuto di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;
dieci posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
quattro posti di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusionale;
cunque posti di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di odontostomatologia;
un posto di aiuto di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto di medicina dello sport;
due posti di aiuto di pronto soccorso;
due posti di aiuto di psichiatria;
un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile.

Area di chirurgia:

un posto di assistente di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente di chirurgia pediatrica;
un posto di assistente di urologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Area di medicina:

tre posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente divisione perinatale e neonatologia;
un posto di assistente di pneumologia;
quattro posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
due posti di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale;
un posto di assistente di medicina nucleare;
due posti di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria;
un posto di assistente di neurofisiopatologia;
un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di psichiatria;
due posti di assistente di neuropsichiatria infantile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 1 del 3 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Palermo.

86A10088

Concorso riservato a due posti di aiuto di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 61

È indetto concorso riservato a due posti di aiuto di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 61.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 1 del 3 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Palermo.

86A10089

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 61.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 61; il numero dei posti è elevato da uno a due.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 1 del 3 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Palermo.

86A10090

Riduzione, da tre a due, del numero dei posti del concorso ad assistente di ortopedia e traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 61.

Il numero dei posti del concorso ad assistente di ortopedia e traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 61 è ridotto da tre a due.

86A10091

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 63

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 63, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di neurofisiologia;
un posto di assistente medico per l'unità operativa ospedaliera di medicina del lavoro;
tre posti di assistente medico di medicina scolastica;
un posto di assistente medico per la divisione di medicina generale;
due posti di assistente medico dei servizi sanitari di base (servizio igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro);
un posto di chimico collaboratore per l'unità operativa ospedaliera di medicina del lavoro;
un posto di capo ostetrica;
due posti di tecnico di audiometria;
cinque posti di assistente sanitaria visitatrice;
ventinove posti di infermiere professionale.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico (tecnico d'igiene).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Desio (Milano).

86A10030

REGIONE CAMPANIA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 81 del 9 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Ariano Irpino (Avellino).

86A10032

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 298 del 24 dicembre 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli: Concorsi pubblici, per esami, a sei posti di esecutore amministrativo, a due posti di esecutore tecnico, a due posti di esecutore tecnico di laboratorio chimico merceologico e ad un posto di addetto ai servizi tecnici e tecnico-manutentivi.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto nel profilo professionale di funzionario per le attività promozionali.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato relativo all'estratto del decreto ministeriale 4 ottobre 1986 riguardante la corresponsione del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poly-Motor italiana di Genova. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 12 novembre 1986).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pagina 28 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla prima colonna, dove è scritto: «S.p.a. Poly-Motor italiana di Genova», leggasi: «S.p.a. Poly-Motor italiana, con sede e stabilimento in Casella (Genova)».

86A10092

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 1° dicembre 1986, n. 879, recante: «Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 1986).

Nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 1986 la data della legge citata in epigrafe, erroneamente indicata come «*1° febbraio 1986*, è corretta in «*1° dicembre 1986*».

Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato a pag. 30 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 24 dicembre 1986, nel quale era stato erroneamente attribuito alla legge il n. 880.

86A10162

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986	1987
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. **90.000**	L. **100.000**
	- semestrale	L. **50.000**	L. **55.000**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. **180.000**	L. **200.000**
	- semestrale	L. **100.000**	L. **110.000**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. **20.000**	L. **22.000**
	- semestrale	L. **12.000**	L. **13.000**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. **75.000**	L. **82.000**
	- semestrale	L. **40.000**	L. **44.000**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. **20.000**	L. **22.000**
	- semestrale	L. **12.000**	L. **13.000**
Tipo F -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	- annuale	L. **285.000**	L. **313.000**
	- semestrale	L. **160.000**	L. **172.000**

- *Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

	1986	1987
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **600**	L. **700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	L. **600**	L. **700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **600**	L. **700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **600**	L. **700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. **45.000**	L. **50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **600**	L. **700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. **25.000**	L. **28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **2.500**	L. **2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. **1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. **1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. **2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. **6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. **1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. **2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. **82.000**	L. **90.000**
Abbonamento semestrale	L. **45.000**	L. **50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **600**	L. **700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221